

**CONVENZIONE tra COMUNE DI SINNAI
e ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “SUB SINNAI”**

L'anno duemilasei, il giorno 31 del mese di maggio, nella sede Municipale sono personalmente comparsi:

1. Ing. **Antonio MELONI**, Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Sinnai, codice fiscale del Comune: 80014650925, il quale dichiara di agire nel presente atto in virtù di incarico conferitogli dal Sindaco, in nome e per conto e nell'interesse del Comune e per la carica che ricopre domiciliato presso la sede Municipale.
2. Sig. **Mario LIGAS**, nato a Cagliari il 26/09/1933, residente a Sinnai, via Roma n. 158, il quale dichiara di agire nel presente atto in qualità di Presidente Pro Tempore e Rappresentante Legale dell'Associazione “SUB SINNAI”, nel prosieguo chiamata anche “Associazione” e/o “contraente”, con sede in Sinnai, via San Nicolò n. 4, codice fiscale n. 92000860921, iscritta al n. 19 del Registro Generale del Volontariato della Regione Autonoma della Sardegna di cui alla L. R. n. 39/1993, nel settore Ambiente, sezione Protezione Civile, con decorrenza dal 15/02/1993.

PREMESSO

- che con la deliberazione della Giunta Comunale di Sinnai n. 112 del 29 maggio 2006 è stato affidato alla Associazione Sub Sinnai il servizio di assistenza e salvamento a mare nelle spiagge di Solanas e di Torre delle Stelle – Genn'e Mari per la stagione estiva 2006;
- che la Regione Autonoma della Sardegna ha individuato l'Associazione Sub Sinnai tra quelle censite dall'Assessorato alla difesa dell'ambiente per l'attuazione del programma operativo denominato “Sistema Integrato di soccorso balneare” per la stagione estiva 2006, al quale il Comune di Sinnai ha aderito con la deliberazione della Giunta Comunale sopra citata;

VISTE la Legge 11 agosto 1991, n. 266 e la Legge Regionale 13 settembre 1993, n. 39;

tra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1. Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione disciplina le modalità di svolgimento del servizio di assistenza e salvamento a mare nelle spiagge di Solanas e Torre delle Stelle, le modalità di affidamento di mezzi e locali di proprietà del Comune, le modalità di erogazione e rendicontazione dei finanziamenti assegnati, nonché compiti, funzioni e dettagli operativi in capo ai due soggetti in relazione al programma operativo Regionale denominato “Sistema integrato di soccorso balneare” per la stagione estiva 2006.

Articolo 2 Normativa di riferimento

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla Legge n. 225/1992, artt. 2, 3, 15 e 18, e al D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 194, artt. 9, 10 e 11.

Relativamente alle azioni del programma finanziato, le parti fanno riferimento alle disposizioni della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e della Legge Regionale 13 settembre 1993, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, al Regolamento Comunale per le concessioni di cui all'art. 12 della Legge n. 241/1990 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 dell'8 febbraio 1991 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle norme del Testo Unico della disciplina degli Enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in genere a tutta la vigente normativa in materia di Protezione Civile.

Per le modalità di attuazione del programma operativo regionale si fa pieno e integrale riferimento a quanto previsto nelle deliberazioni della Giunta Regionale Regionale n. 36/37 del 29/10/2002 e n. 21/19 del 03/05/2004, e in qualsiasi altro convenzione o accordo, comunque denominato, intercorso tra la Regione Sardegna e l'Associazione Sub Sinnai.

In virtù del presente articolo le norme richiamate costituiscono, sebbene non allegato, parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 3. Attuazione del Sistema Integrato di Soccorso Balneare

L'Amministrazione e l'Associazione si impegnano ad attuare, ciascuna per quanto di propria competenza, il Sistema di soccorso previsto dal programma operativo regionale. A tal fine, il Comune si impegna a:

1. acquisire i nulla osta da parte degli Uffici Regionali competenti al rilascio delle autorizzazioni necessarie alla installazione delle attrezzature (una torretta di avvistamento e quattro colonnine di soccorso) fornite dalla Regione Sardegna nelle aree di costa in cui si svolgerà il servizio;
2. procedere alla installazione di dette attrezzature secondo le indicazioni fornite dal competente Servizio della Regione, alla loro corretta gestione e custodia;
3. stipulare apposita polizza assicurativa che copra i danni derivanti alle suddette attrezzature da furti, manomissioni, atti vandalici o eventi atmosferici;
4. trasmettere la presente convenzione al Servizio Protezione Civile, Tutela del Suolo e Politiche Forestali della Regione Autonoma della Sardegna immediatamente dopo la stipula;
5. acquistare i materiali e le attrezzature indicati dalla Associazione quale dotazione indispensabile per il servizio di salvamento a mare, consistenti in: n. 1 cassetta di pronto soccorso 626; n. 4 bombole per ossigeno da lt. 5; n. 2 rescue tubes; n. 2 radio portatili VHF marini; n. 2 boette fumogene; n. 2 salvagenti anulari; n. 1 kit di ventilazione polmonare; n. 1 ancora da Kg. 2,5 per moto d'acqua; n. 4 matasse di sagola galleggiante da m. 200 ciascuna;
6. ripristinare i materiali eventualmente consumati, nei limiti di quanto stanziato per contributo al programma di salvamento a mare;
7. affidare i suddetti materiali e attrezzature all'Associazione in comodato gratuito per il periodo di durata del programma, e custodirli durante il restante periodo dell'anno;

e l'Associazione si impegna a:

1. utilizzare in modo ottimale i mezzi, le attrezzature e i sistemi (1 moto d'acqua con barella di salvataggio, dispositivi di protezione individuale per gli operatori impegnati nel salvataggio a mare, sistemi e attrezzature di soccorso, binocoli e attrezzature radio) che le saranno affidati dal Servizio Protezione Civile, Tutela del Suolo e Politiche Forestali della Regione Autonoma della Sardegna;
2. custodire e utilizzare in modo ottimale i materiali e le attrezzature che le saranno affidati dal Comune di Sinnai, restituendoli al termine del periodo di durata del programma convenzionato e redigendo dettagliato rapporto relativamente alle attrezzature eventualmente consumate, deteriorate o danneggiate, o comunque da ripristinare in vista del loro utilizzo nella stagione successiva;
3. assicurare i propri aderenti ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 266/1991. I relativi oneri, relativamente al periodo di programma convenzionato, sono rendicontati tra le spese rimborsabili nella fase di liquidazione del finanziamento del programma concordato;
4. garantire l'operatività del Sistema secondo quanto previsto nel Piano Operativo presentato al Servizio Protezione Civile, Tutela del Suolo e Politiche forestali della Regione Autonoma della Sardegna per l'anno in corso;
5. a Solanas, coinvolgere almeno quattro persone, tutte in possesso di brevetto di Assistente Bagnante in corso di validità, che, turnando fra loro, svolgano giornalmente il servizio di avvistamento dalla torretta (continuo), pronto intervento con la moto d'acqua (continuo) e ronda lungo l'arenile (ogni 30 minuti) dal 1° luglio al 31 agosto 2006, dalle ore 9.00 alle ore 19.00;
6. a Torre delle Stelle, assicurare la presenza costante di almeno un operatore che, in collegamento radio o telefonico con la postazione di Solanas, segnali eventuali situazioni di allarme agli operatori presenti a Solanas, i quali dovranno intervenire prontamente con l'ausilio della moto d'acqua, nei tempi indicati dalla Associazione nel programma consegnato al Comune;
7. in caso di pericolo e di emergenza, intervenire per assicurare il salvamento e l'assistenza alle persone in difficoltà. Cause di forza maggiore rappresentate da emergenze di tipo "B e C" (internazionali, nazionali, regionali e provinciali) hanno la priorità rispetto al servizio ordinario.

Articolo 4. Onere complessivo del programma e finanziamento

L'importo complessivo del finanziamento finalizzato alla realizzazione di interventi di Protezione Civile a carico dell'Amministrazione, determinato dal Comune in sede di approvazione del piano di riparto dei finanziamenti alle Associazioni operanti nel settore della Protezione civile per l'anno 2006, è pari a:

Spese correnti per il personale addetto al salvamento, i materiali di consumo, l'assicurazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, compresi quelli inventariabili: € 5.000,00; (cinquemila/00)

Spese in conto capitale, per acquisto di materiale inventariabile prettamente attinente all'attività di soccorso e salvamento a mare: € 2.000,00 (duemila/00).

Gli importi sopra indicati sono suscettibili di modifiche, in aumento o in diminuzione, anche in relazione alla concessione e all'entità del contributo della Provincia di Cagliari per il servizio di assistenza e salvamento a mare.

L'eventuale variazione, in aumento o in diminuzione, degli importi assegnati non comporta revisione della presente convenzione; l'Associazione sarà chiamata a sottoscrivere una dichiarazione di accettazione degli importi come rideterminati.

Articolo 5. Rapporto

L'Associazione s'impegna ad attuare il programma finanziato, garantendo lo svolgimento con continuità delle azioni oggetto del rapporto collaborativo e mettendo a disposizione il personale volontario, le attrezzature e i mezzi in dotazione e quelli assegnati dalla Regione Sardegna.

Il Comune mette a disposizione dell'Associazione i materiali e le attrezzature assegnati dalla Regione e da acquistare secondo quanto previsto all'art. 2, parte I, n. 5; mette inoltre a disposizione dell'Associazione i dati di conoscenza necessari per l'attuazione dei programmi concordati.

L'Associazione comunica preventivamente al Comune per iscritto, in caso di urgenza anche a mezzo fax, qualsiasi variazione alle azioni comprese nel programma concordato.

Ove, peraltro, l'Associazione si trovasse per particolari motivi nell'impossibilità di effettuare la suddetta comunicazione preventiva potrà comunque assumere le iniziative necessarie a garantire una maggiore efficienza ed efficacia dell'attività, fermo restando l'obbligo di darne notizia senza ritardo all'ufficio comunale preposto.

L'Associazione ha comunque l'obbligo:

1. di svolgere il servizio affidato nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, assumendo un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia e il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti affidati;
8. di astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrechino pregiudizio al decoro dell'Ente convenzionato;
9. di tenere in efficienza e di non distogliere dalla prevista utilizzazione i mezzi, i macchinari e le attrezzature nella propria disponibilità per le finalità di cui alla presente convenzione;
10. di osservare la massima diligenza nell'utilizzo dei beni di proprietà comunale e regionale assegnati, assicurandone l'uso esclusivo per lo svolgimento delle attività convenzionate;
11. di segnalare immediatamente all'Amministrazione comunale eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni dei beni di proprietà comunale affidati, specificando le circostanze del fatto;
12. di esporre, sui mezzi di proprietà privata eventualmente utilizzati per le attività convenzionate, contrassegno mobile recante la scritta "Protezione Civile" o altra equivalente, e di rimuovere ovvero occultare tale dicitura ogni qualvolta i mezzi siano utilizzati per finalità diverse.

Le inadempienze a qualunque obbligo derivante dalla presente convenzione saranno formalmente contestate.

Eventuali violazioni ritenute gravi alle prescrizioni contenute nella presente convenzione determinano, previa contestazione degli addebiti:

- la revoca del contributo finanziario assegnato;
- l'avvio della procedura per il recupero del finanziamento o dell'acconto sul contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso legale;
- lo scioglimento anticipato della convenzione in danno del soggetto inadempiente.

Eventuali violazioni che comportino decadenza dai benefici riconosciuti dalla Regione comporteranno inoltre il venir meno degli obblighi di qualsiasi genere gravanti sul Comune relativamente alle attrezzature assegnate dalla Regione, con diritto di rivalsa su quanto eventualmente già speso.

Si conviene l'esclusione di ogni formalità legale, essendo sufficiente il preavviso di giorni 15 mediante lettera raccomandata.

Sono gravi inadempienze:

- l'ingiustificata interruzione delle attività affidate in convenzione;
- la mancata esecuzione dei programmi concordati senza giustificato motivo;
- l'utilizzo per finalità estranee alla presente convenzione dei mezzi e finanziamenti assegnati;
- l'infedele rendicontazione delle spese sostenute;
- la mancata rendicontazione delle spese oltre il termine di sei mesi dalla scadenza concordata.

Il ritardo nella rendicontazione dell'attività e delle spese sostenute oltre i termini concordati determina in ogni caso la sospensione della liquidazione del finanziamento assegnato.

Articolo 6. Erogazioni del finanziamento

Il finanziamento relativo alle spese correnti viene erogato con le seguenti modalità:

- il **15%** dell'importo complessivo del finanziamento viene erogato dopo l'avvenuta sottoscrizione della presente convenzione;
- il **55%** dell'importo complessivo del finanziamento viene erogato dopo l'accertamento di esecuzione del 50% del programma operativo concordato; in caso di incremento dell'importo assegnato a seguito di concessione di contributo Provinciale, l'ammontare della seconda liquidazione sarà contenuto nei limiti di quanto originariamente stanziato;
- l'ulteriore quota del **30%** dell'importo complessivo del finanziamento viene liquidata entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della relazione illustrativa delle attività espletate nell'ambito del programma convenzionato, del resoconto oggettivo delle spese sostenute e della rendicontazione completa delle spese finanziate con il contributo concesso dal Comune, o di 30 giorni dall'accreditamento del contributo da parte della Provincia, se successivo.

Il finanziamento relativo alle spese in conto capitale viene utilizzato direttamente dall'Ufficio Comunale incaricato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 29.05.2006 per l'acquisto e l'eventuale ripristino delle attrezzature e dei materiali da affidare in comodato all'Associazione. Eventuali rimanenze saranno liquidate all'Associazione, dietro presentazione di adeguate pezze giustificative, con gli stessi tempi e le stesse modalità del saldo del contributo sulle spese correnti.

Al momento del riscontro della rendicontazione delle spese, che sarà effettuato da un Funzionario del Comune sulle pezze giustificative esibite dall'Associazione, sull'originale di ciascuna fattura, ricevuta o altra pezza giustificativa dovrà essere apposta una dichiarazione sostitutiva dal legale rappresentante dell'Associazione contenente la seguente dicitura: "Trattasi di acquisti/servizi effettuati integralmente/per quota pari al...% con finanziamenti del Comune di Sinnai".

Le liquidazioni dei finanziamenti dei programmi di servizio e di consolidamento e sviluppo sono sottoposte alle seguenti condizioni:

- entro il termine di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento l'Associazione ha l'obbligo di produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante dalla quale risulti che "Tutte le pezze giustificative presentate a rendiconto in relazione all'attività convenzionata sono state integrate nel bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea in data ___/___/___";

- in relazione alle spese rimborsate dal Comune di Sinnai, l'Associazione dovrà dichiarare per iscritto che non ha ottenuto altri finanziamenti, né ha in corso procedimenti finalizzati all'erogazione di altri finanziamenti, per le stesse voci di spesa.

L'inosservanza del presente obbligo costituisce grave inadempimento ed è motivo di decadenza della validità della convenzione e di rivalsa.

Articolo 7. Voci di spesa e pezze giustificative

In relazione al programma di servizio approvato, sono ammesse a rimborso le seguenti voci di spesa:

- utenze (elettriche, telefoniche etc.);
- assicurazione dei volontari, relativamente al periodo di attività convenzionata;
- assicurazione dei mezzi di proprietà, relativamente al periodo di attività convenzionata;
- manutenzione mezzi e attrezzature;
- materiali di consumo per: cancelleria, pulizia, ufficio, spese postali, etc;
- carburante mezzi, nei limiti degli interventi di effettiva assistenza o salvataggio, e con esclusione di quanto rimborsato dalla Regione Sardegna per il servizio di pattugliamento a mare;
- rimborsi spese e/o per il valore dei turni di servizio.

Costituiscono valide pezze giustificative:

- fatture con timbro e firma per quietanza, rateali e/o a saldo;
- schede e/o ricevute per carburanti;
- scontrini relativi a servizi o forniture di modico valore (importo massimo € 25,00) accompagnate da buono di consegna contenete i dati relativi alla transazione, con timbro della ditta fornitrice;
- ricevute numerate, timbrate e sottoscritte dal legale rappresentante dell'Associazione e controfirmate dal Socio, in relazione ai rimborsi e/o al valore corrispettivo dei turni effettuati dai volontari.

Non sono rimborsabili spese a qualsiasi titolo sostenute dall'Associazione oltre il limite massimo del contributo comunale assegnato, ovvero non comprese nelle voci di spesa sopra indicate.

In casi particolari, adeguatamente motivati, sono ammesse deroghe a tale limitazione a seguito dell'adozione di specifica autorizzazione di spesa da parte del Comune di Sinnai.

Articolo 8. Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata sino al 31 dicembre 2006 a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto. Essa può essere rinnovata annualmente in funzione e per il tempo che sarà consentito da ulteriori finanziamenti, con accordo tra le parti e a seguito dell'adozione dei necessari atti da parte dell'Amministrazione.

Articolo 9. Rinvio ad altre norme

Per quanto non espressamente previsto dalla presente, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 1321 e ss. del codice civile.

Articolo 10. Controversie e spese

La composizione di eventuali controversie è demandata al giudizio di un collegio arbitrale, da costituirsi nelle forme previste dal codice civile.

La presente convenzione sarà sottoposta alla registrazione in caso d'uso a cura delle parti interessate, con spese a carico della parte che vi avrà dato motivo.

Il presente atto è scritto e conservato anche in formato informatico, su _ pagine numerate, delle quali viene data lettura ad alta e intelligibile voce alle parti contraenti, che lo hanno trovato conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono come appresso.

Sinnai, 31 maggio 2006

per l'AMMINISTRAZIONE
Il Dirigente dell'Area Tecnica
Ing. Antonio Meloni

per L' ASSOCIAZIONE
Il Presidente
Sig. Mario Ligas

